



COMUNE DI GENOVA

Addì, 18.04.2016
Prot. n. 134199

Al Signor
Presidente Consiglio Comunale

Al Signor
Segretario Generale

Al Signor Responsabile
Segreteria Organi Istituzionali

L O R O S E D I

OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 18 del 17.03.2016 (n. 74/EPraxi) avente ad oggetto: “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”

Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di aggiungere nelle premesse, a pagina 2 del capoverso che recita:” Visto l’art. 24 del vigente regolamento relativo alle dichiarazioni TARI;”, il seguente periodo:

“Visto l’art. 17 del vigente regolamento relativo a Rifiuti speciali non assimilati;

Ritenuto opportuno eliminare la parola “nettamente” dal comma 1 del succitato art.17 in modo da riportare la dizione indicata nell’art. 1, comma 649, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;”

In conseguenza, si chiede di apportare le seguenti modifiche all’allegato A aggiungendo nell’indice degli articoli modificati, in prima posizione la seguente dicitura: “Art. 17 - Rifiuti speciali non assimilati” e nella tabella come prime celle dopo l’intestazione:



COMUNE DI GENOVA

Testo vigente	Testo modificato
Art. 17 - Rifiuti speciali non assimilati	Art. 17 - Rifiuti speciali non assimilati
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.	1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. omissis ...	2. omissis ...
3. omissis ...	3. omissis ...
4. omissis ...	4. omissis ...
5. omissis ...	5. omissis ...
6. omissis ...	6. omissis ...
7. omissis ...	7. omissis ...
8. omissis ...	8. omissis ...

Si richiede, inoltre, all'allegato B di sostituire il comma 1 dell'Art. 17:

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

con:

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo
(documento firmato digitalmente)

L'Assessore
Dott. Francesco Miceli
(documento firmato digitalmente)